

Tribunale Bolzano, Sez. II, Sent., 12/12/2025, n. 1058

MEDIAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE › *Domande ed eccezioni*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al R.G. n. 965/2024 pendente tra:

parte attrice: I.M., codice fiscale: (...), con l'avv. CASSANELLO PIERLUIGI,

parti convenute:

T.S., codice fiscale: (...), con l'avv. BOTT IVAN e con l'avv. TRÖBINGER SIMONE,

P.B. SRL, codice fiscale: (...), con l'avv. GANNER MARTIN e con l'avv. LAIMER ALEXANDER,

parti chiamate in causa:

(su richiesta di T.S.) L.I. COMPANY SA, codice fiscale: (...), con l'avv. BERRA ANNA, (su richiesta di P.B. SRL) G.I. SPA, codice fiscale (...), von l'avv. BOSCAROLLI TITO,

OGGETTO

Surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I.M. agisce in surroga ex art. 1916 c.c. per il recupero di Euro 325.365,63, corrisposti al proprio assicurato, sig. W.M., a seguito di un incendio verificatosi il 26 dicembre 2020 presso gli immobili assicurati, siti in P. (B.), Via K. 5 e 7. La compagnia ritiene responsabili i convenuti ing. T.S., in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori edili in corso, e la convenuta P.B. SRL, nella qualità di impresa affidataria del cantiere, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza nonché per negligenza nella gestione del cantiere.

2. I due convenuti si sono costituiti in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, la L.I. COMPANY SA a manleva del convenuto T.S. e la G.I. SPA a manleva del convenuto P.B. SRL. Dopo la costituzione anche delle due chiamate in causa, il numero complessivo delle parti processuali costituite è aumentato a sei.

3. Data la complessità della lite, rilevabile dal numero delle parti, dalle loro richieste istruttorie e dalla mancanza di un'ATP esperita sulla causa dell'incendio, il Giudice, alla prima udienza del 14/10/2024, ha disposto, su istanza della G.I. SPA, la prosecuzione del processo, introdotto dalla parte attrice come procedimento semplificato di cognizione, nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale del 04/10/2024).

4. Alla prima udienza successiva alla modifica del rito, svolta il 24/01/2025 in forma di trattazione

scritta, il Giudice, "ritenuto utile disporre una mediazione demandata dal giudice, considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità", ha disposto "l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28" e ha fissato "l'udienza del 09/09/2025 per l'eventuale prosecuzione del processo che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine perentorio fino allo spirare dell'udienza fissata per il deposito delle note" (ordinanza del 20/02/2025).

5. La mediazione demandata dal Giudice, introdotta dalla parte attrice presso l'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano, si è conclusa con esito negativo, come si evince dal verbale del primo incontro tenutosi il 23/04/2025 (depositato dalla parte convenuta P.B. SRL il 03/09/2025 e dalla parte attrice il 05/09/2025).

6. Nelle note scritte per l'udienza del 09/09/2025 tutte le parti, tranne la parte attrice, si sono lamentate, riferendosi al verbale citato e all'invito al primo incontro di mediazione (depositato dalla parte convenuta P.B. SRL il 03/09/2025), che la mediazione in questione è stata instaurata soltanto nei confronti delle due parti convenute e non anche nei confronti delle due chiamate in causa e, di conseguenza, tutte e tre le parti eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea; le chiamate in causa eccepiscono inoltre l'improcedibilità delle domande di manleva.

7. Per decidere sull'eccepita improcedibilità, idonea a definire la causa in rito, il Giudice ha fissato con ordinanza del 01/10/2025 l'udienza per la "decisione a seguito di trattazione orale", ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la data dell'11/12/2025, da svolgersi in forma di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 128, comma 1, c.p.c.). Ora segue la sentenza sulla questione rilevata.

8. L'eccezione di improcedibilità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è fondata. L'art. 5-quater del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce chiaramente che "la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (comma 2) e che "all'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale" (comma 3). L'improcedibilità matura definitivamente alla scadenza del termine per l'espletamento della mediazione e non è ammessa alcuna remissione in termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione.

9. Nel caso di specie, la mediazione demandata dal giudice doveva coinvolgere tutte le parti del giudizio, come emerge dal tenore letterale dell'ordinanza che ha disposto "l'esperimento di un procedimento di mediazione" senza limitazioni soggettive. Invero, l'ordinanza ha motivato la mediazione demandata proprio con il riferimento alla "molteplicità delle parti", cui consegue "la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità".

10. La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che la mediazione demandata senza limiti soggettivi (che, peraltro, sarebbero controproducenti) debba coinvolgere tutte le parti del processo. È chiara la ratio della necessità di coinvolgere, in particolare, anche le parti chiamate in garanzia: la presenza delle stesse, alla fine ancora più importante delle parti convenute, aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. È fuori dubbio che una mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia.

11. L'ovvio principio di diritto è chiaramente enunciato nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282, che ha riconosciuto come nella "mediazione delegata ... non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia. Non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi, anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo".

11. Con riferimento alle spese di lite, si ritiene giustificato disporre la compensazione, in considerazione del fatto che "l'esperimento di un procedimento di mediazione" (art. 5-quater, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) era rivolto, tramite l'ordinanza del 20/02/2025, indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nel caso in questione, tutte le parti, tranne l'attrice, hanno chiesto l'improcedibilità, ma nessuna di esse ha sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti; ha comunque collaborato per sanare la situazione. Ne consegue che tutte le parti hanno concorso a determinare l'esito negativo della mediazione e la conseguente improcedibilità, circostanza che integra "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (art. 92, comma 2, c.p.c., così come emendata dalla Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77), idonee a giustificare la compensazione reciproca delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 965/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei confronti di tutte le parti del processo;
2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Bolzano, il 12 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2025.